



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**COPIA**

N. 18

**Nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione e determinazione aliquote**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **ventisette** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi**, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito in videoconferenza, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:10.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

=====

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

=====

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; sono presenti i Signori: Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

*(sintesi da trascrizione audio)*

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere dott. Tagliano per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere dott. Tagliano informa che il nuovo regolamento sull'Imposta comunale propria deve essere approvato a seguito dell'emanazione della legge 160/2019, che di fatto ha abolito la IUC, l'Imposta Unica Comunale, che comprendeva l'IMU e la TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari.

Pertanto è necessario approvare il nuovo regolamento per quanto riguarda l'IMU.

Senza richiamare le aliquote che sono note, segnala che è prevista un'esenzione per l'IMU sui locali in canone concordato; una detrazione di 200 euro per gli immobili destinati alle case popolari e il pagamento dell'imposta in due rate.

Il Consigliere arch. Bachiarrini evidenzia che, è vero che non sono previsti incrementi di aliquota, ma fondamentalmente, a suo parere, si tratta di un'operazione tecnico-matematica, la quale definisce una nuova aliquota IMU, che non è altro che la somma algebrica dell'IMU e della TASI precedenti.

Evidenzia quindi che, in realtà, c'è un elemento nuovo che ritiene anche di penalizzazione, ovvero c'è un aggravio per gli immobili, sia per le abitazioni secondarie, ma anche per i fabbricati produttivi che sono locati e questo ovviamente a discapito della proprietà. Infatti, prima, quando c'era la TASI, il 30% della stessa era a carico dell'inquilino, ora invece, con aliquota unica TASI più IMU, sarà tutta completamente a carico della proprietà.

Ribadisce, quindi, che questa modifica tecnica, secondo la sua interpretazione, va a penalizzare la proprietà dell'aliquota del 30% inerente la TASI.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

## MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che dall'anno 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della L. n. 160/2019;

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*, potestà regolamentare applicabile alla nuova Imu in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n.160/2019;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Ritenuto di dover approvare, ai sensi del citato art. 52, il Regolamento dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle sue disposizioni generali al fine di disporre di una puntuale regolamentazione dell'imposta;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019 che prevedono che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 per il Comune di Saluzzo e per il Municipio di Castellar, previste negli articoli 14 e 15 del regolamento, confermando quanto già approvato in sede di bilancio 2020 con la deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 20 dicembre 2019, quale somma delle aliquote IMU e Tasi in precedenza deliberate;

Ritenuto, pertanto, di approvare le aliquote per il Comune di Saluzzo come segue:

a) 0,6% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).

b) 0,5% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a "canoni concordati" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.

c) 0,90% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

- abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

- d) 0,90% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
- e) 1,00% Altre unità immobiliari
- f) 1,00% Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- g) 1,00% Abitazione locate con contratti regolarmente registrati
- h) 1,06% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- i) 0,10% Fabbricati rurali ad uso strumentale
- l) 0,10% Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
- m) 0,76% Terreni agricoli
- n) 1,00% Aree edificabili
- o) 0,56% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR. 24.7.1977 n. 616;

Ritenuto di approvare le aliquote per il Municipio di Castellar come segue:

- a) 0,55% Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- b) 0,65 % Unità immobiliari censite nella Cat. C/1
- c) 0,91 % Altre unità immobiliari
- d) 0,91 % Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- e) 0,10 % Fabbricati rurali ad uso strumentale
- f) 0,15 % Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
- g) 0,91 % Aree edificabili
- h) 0,65% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
  - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
  - abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria, costituito da n. 26 articoli, predisposto dai competenti uffici comunale;

Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 01/01/20, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21 maggio 2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.5.2020;

Sentito il parere favorevole espresso verbalmente dal Prosindaco del Municipio di Castellar, ai sensi dell'art. 41 e dell'art. 43 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 22.5.2020;

Con votazione resa interpellando i Consiglieri come segue: Consiglieri astenuti Scaletta, Bachiorrini, Savio, Andreis Domenico, Piano, Demarchi Paolo; Consiglieri contrari nessuno; Consiglieri favorevoli 11 su 17 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) Di prendere atto che dal 1° gennaio 2020 è istituita in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) l'imposta municipale propria.
- 2) Di approvare il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)”, agli atti.
- 3) Di dare atto che il regolamento così approvato ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020.
- 4) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:  
Comune di Saluzzo:
  - a) 0,6% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categ. catastale C2, C6, C7).
  - b) 0,5% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.
  - c) 0,90% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
    - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la uti-

lizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

- abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

d) 0,90% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4

e) 1,00% Altre unità immobiliari

f) 1,00% Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

g) 1,00% Abitazione locata con contratti regolarmente registrati

h) 1,06% Abitazioni non locatate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili

i) 0,10% Fabbricati rurali ad uso strumentale

l) 0,10% Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

m) 0,76% Terreni agricoli

n) 1,00% Aree edificabili

o) 0,56% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR. 24.7.1977 n. 616.

Municipio di Castellar:

a) 0,55% Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

b) 0,65 % Unità immobiliari censite nella Cat. C/1

c) 0,91 % Altre unità immobiliari

d) 0,91 % Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

e) 0,10 % Fabbricati rurali ad uso strumentale

f) 0,15 % Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

g) 0,91 % Aree edificabili

h) 0,65% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:

- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;

- abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze.

5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pub-



blicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

---

---

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 02.09.2020 al 17.09.2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 12.09.2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria

---